



# BackupAssist e privacy: i consigli dell'avvocato

**Anche il Garante si occupa di backup! La normativa in materia di privacy prevede infatti obbligatoriamente l'adozione di misure di sicurezza per prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati personali oggetto di trattamento. Proponiamo di seguito una sintesi di quanto richiesto dall'Autorità Garante e alcune raccomandazioni per fare un backup "a norma".**

## ● I riferimenti giuridici

In materia di privacy il Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede espressamente che il titolare del trattamento (o il responsabile eventualmente nominato) provvedano ad adottare tutte le misure di sicurezza di cui all'Allegato B del predetto codice. Secondo il legislatore i dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita. Oltre al generico obbligo quindi di adottare un sistema di backup, in caso di detenzione di dati sensibili la regola si fa più stringente dovendo il titolare del trattamento adottare idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.

## ● Il consiglio dell'avvocato

Se da una parte, in relazione ai dati contabili e amministrativi, non sussiste un obbligo di definire la periodicità del backup (purché si garantisca il ripristino dei dati), dall'altra, sul fronte dati sensibili e giudiziari, il legislatore richiede espressamente dei termini brevi di ripristino non superiori ai sette giorni solari. Per far ciò occorre ovviamente organizzare temporalmente non solo la parte tecnica del backup ma le modalità di riavvio del trattamento. E' molto importante quindi verificare a priori le tipologie di dati che costituiscono oggetto della normativa: dovremmo infatti considerare che per taluni dati il backup non è obbligatorio ma rimesso alla discrezionalità del titolare (vedasi dati di produzione), per altri invece occorre adottare una soluzione che sia compatibile con l'obbligo di legge (dati clienti, fornitori, dipendenti, utenti). Ricordiamoci infine che le modalità di backup devono essere riportate nel documento programmatico di sicurezza in caso di obbligo di redazione e che anche il recente provvedimento in materia di amministratore di sistema è coinvolto nell'obbligo di backup: dovendo conservare i log minimo sei mesi, il titolare dovrà adottare un sistema di ripristino dati qualora la macchina principale sia danneggiata.